



Scheda informativa: Obbligo di partecipazione a programmi d'integrazione e d'occupazione e mandati relativi agli incentivi in relazione ai termini di partenza e all'iscrizione al servizio pubblico di collocamento

In primo luogo, viene considerato un adeguamento d'ordinanza affinché le autorità cantonali possano obbligare le persone con statuto di protezione S a partecipare a programmi d'integrazione e d'occupazione. Si sta inoltre esaminando la possibilità d'introdurre incentivi in relazione ai termini di partenza dopo la fine dello statuto di protezione S come misura per aumentare l'integrazione professionale di quest'ultime. Al vaglio anche l'introduzione di un obbligo delle autorità cantonali dell'aiuto sociale di annunciare le persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego al servizio pubblico di collocamento (SPC).

Partecipazione obbligatoria a programmi d'integrazione e d'occupazione

Secondo l'[articolo 10 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri \(OIntS; RS 142.205\)](#) i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente possono essere obbligati a partecipare a programmi d'integrazione o d'occupazione. Già nella propria [circolare II sul programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» \(Programma S\)](#), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, la SEM ha rilevato che l'articolo 83 capoverso 1 lettera d della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) prevede possibilità d'impegno analoghe per le persone bisognose di protezione. Sebbene sotto il profilo materiale la situazione legale sia chiara, nell'ordinanza summenzionata è opportuno codificare la predetta possibilità d'impegno anche per quanto riguarda le persone con statuto di protezione S. Entro fine settembre 2024 il DFGP (SEM) sottoporrà al Consiglio federale un progetto in vista della procedura di consultazione.

Mandati d'esame:

1) Incentivi in relazione ai termini di partenza

L'8 maggio 2024, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare le possibilità di aumentare ulteriormente l'integrazione professionale delle persone con statuto di protezione S, introducendo incentivi in relazione ai termini di partenza dopo la fine dello statuto di protezione S. Il DFGP riferirà al Consiglio federale e presenterà una proposta su come procedere entro la fine di settembre 2024.

2) Annuncio al servizio pubblico di collocamento (SPC)

Con la [circolare II sul programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» \(Programma S\)](#) le autorità cantonali dell'aiuto sociale sono state invitate con effetto al 1° gennaio 2024 ad annunciare all'SPC le persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego e che possono accedere al mercato del lavoro. Occorre valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo legale di effettuare questi annunci, come già avviene per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente senza lavoro e collocabili (art. 53 cpv. 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione LStrI). Le DFJP rendra compte au Conseil fédéral et lui soumettra une proposition sur la marche à suivre d'ici fin septembre 2024.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Segreteria di Stato della migrazione SEM medien@sem.admin.ch

